



COMANDO FORZE SPECIALI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

C.F. 97442830580

Via di Centocelle, 301 - 00175 ROMA

PEC: cofs@postacert.difesa.it

OGGETTO: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO COFS 5° PIANO COMPARTO B - RIF. 55-1412/12

1. OGGETTO DELLA RICHIESTA.

Questo Comando intende svolgere una procedura telematica di acquisizione per i materiali / servizi riportati nell'elenco **Allegato "A"**. Codesto Operatore Economico è pertanto invitato a presentare, a **pena esclusione**, una offerta formulata secondo l'allegato fac-simile denominato "**SCHEMA OFFERTA**". Con la presentazione dell'offerta si intendono riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare, dall'Allegato A e da tutta la documentazione inserita nella RDO del MEPA.

Ai sensi dell'art. 108 comma 3 al DI 36/2023, l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo praticato e l'**offerta** dovrà essere presentata in forma di sconto unico percentuale sul prezzo base palese riportato nello "Schema Offerta" e nell'Allegato A.

Stante il carattere di necessità ed urgenza la presente procedura **sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.**

Resta fermo che con il presente invito la stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Per la presente prestazione gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.

2. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui un operatore economico intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l'operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell'offerta.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A norma dell'art. 67, co. 4, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla R.d.O., si distingue in "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che confluirà nella "Busta A" virtuale, e "OFFERTA ECONOMICA", che confluirà nella "Busta B" virtuale. Dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera d'invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente,

ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ed inviata mediante il sistema r.d.o. con invio telematico (tramite Sistema MePA).

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, busta “A” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Requisiti di ordine generale (Artt. da 94 a 98 Dlgs. n. 36/2023)

- ✓ Dichiarazione sostitutiva, conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a firma del Legale Rappresentante, mediante la quale si attesti di **NON** riversare in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 94, comma 1, 2, 5 e 6; art. 95 del Decreto Legislativo nr. 36/2023.
- ✓ Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma del legale Rappresentante indicante per INPS ed INAIL numeri di posizione, sede dove le posizioni risultano accese, Agenzie delle Entrate competenti ai controlli ex art. 71 D.P.R. N. 445/2000.
- ✓ Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 e del successivo regolamento attuativo D.P.R. 333/2000 - Norme per i lavoratori disabili.

Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1 e 3 - D. Lgs. n. 36/2023)

- ✓ Dichiarazione sostitutiva, conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a firma del Legale Rappresentante, mediante la quale si attesti l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio.

Capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1 lett. b- D. Lgs. n. 36/2023)

- ✓ Dichiarazione, sottoscritta in conformità del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante, concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo alle prestazioni nel settore oggetto dell’appalto, realizzati negli ultimi tre esercizi (*a norma dell’art. 100, co. 11 del d.lgs. 36/2023, non può essere superiore al doppio del valore stimato dell’appalto*).

Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 100, comma 1 lett. c - D. Lgs. n. 36/2023)

- ✓ Dichiarazione, sottoscritta in conformità del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante, contenente l’elenco delle principali prestazioni effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.

Patto di Integrità

- ✓ Si dovrà presentare debitamente compilato e sottoscritto il Patto di Integrità secondo quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Si precisa che il mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti all’atto della sottoscrizione del sopra citato patto d’integrità sarà causa di esclusione della Società dalla gara, ovvero di risoluzione dell’eventuale contratto stipulato.

Impegno del concorrente

- ✓ L’operatore economico dovrà presentare un’attestazione con cui assume gli impegni previsti di cui all’art. 102, comma 1, del Codice, ed indica le modalità con le quali intendere adempiere agli stessi..

Consegna della fornitura oggetto dell’appalto

- ✓ Dichiarazione, sottoscritta in conformità del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante, con la quale la Ditta contraente si impegna ad effettuare la prestazione oggetto dell’appalto entro i termini previsti.

Allegato A

- ✓ Documento fornito dalla stazione appaltante in cui sono indicate le specifiche dell’appalto. L’Allegato A, dovrà essere firmato dall’Operatore Economico per accettazione di tutte le clausole ivi presenti. Il documento non può essere sottoposto a condizionamenti diversi da quelli previsti, ad eccezione che si intendesse proporre prodotti equivalenti a quelli richiesti, nel qual caso, l’allegato A dovrà essere integrato con le relative schede tecniche.

DGUE

- ✓ Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi dalla procedura. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. La stazione appaltante metterà a disposizione dell'O.E. un file precompilato nei formati *.xml*. L'O.E. per la compilazione potrà utilizzare il servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE messo a disposizione da consip (<https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue#!/start>), oppure dalla Commissione Europea (<https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=it>). Una volta completata l'operazione il *file* dovrà essere inserito nella busta amministrativa della procedura Consip.

Si precisa che per agevolare la produzione delle dichiarazioni sopra citate è stato predisposto un documento denominato “**AUTOCERTIFICAZIONI**” che dovrà essere compilato e restituito corredato di documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante.

L'OFFERTA ECONOMICA, busta “B” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Schema Offerta

- ✓ L'offerta redatta, a **pena esclusione**, secondo il modello “**Schema Offerta**”, inviato unitamente alla presente, dovrà essere regolarmente firmata dal legale rappresentante, o suo procuratore e dovrà indicare, stante l'applicazione dell'art 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (criterio del minor prezzo), la percentuale di sconto unico offerto espresso in cifre ed in lettere, fino alla seconda cifra decimale. Inoltre dovranno essere indicati i prezzi dei singoli item, al netto dello sconto. La somma degli importi degli item scontati, dovrà corrispondere all'importo a base di gara al netto dello sconto unico percentuale inserito.

Modello generato dal sistema

- ✓ L'Operatore Economico è obbligato da Consip a generare e inviare il modello prodotto dal Sistema, pertanto si suggerisce di indicare lo stesso ribasso unico offerto (sconto unico percentuale), espresso in cifre ed in lettere nel *file* “schema offerta” fornito dalla Stazione Appaltante.

IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL PREZZO OFFERTO IN CIFRE ED IL PREZZO OFFERTO IN LETTERE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMO.

SI FA PRESENTE CHE SARA' PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLAMENTE LO SCONTO UNICO PERCENTUALE INDICATO NEL *FILE* “**SCHEMA OFFERTA X**” FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE, PERTANTO SI SUGGERISCE DI INDICARE LO STESSO RIBASSO NEL “MODELLO GENERATO DAL SISTEMA”. IN CASO DI DISCORDANZA, **PREVARRÀ SEMPRE QUANTO RIPORTATO NEL *FILE* “SCHEMA OFFERTA X”.**

3. OFFERTA.

L'offerta, nel suo complesso, si compone dal presente invito, dalla documentazione indicata al precedente punto 2 e da qualsiasi altro documento immesso, dalla Stazione Appaltante, nel sistema di negoziazione telematica del MEPA o eventualmente fornito in autonomia dall'operatore economico (es. schede tecniche).

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Si fa presente che, a norma dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico ha l'onere di specificare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi di manodopera. **(Si evidenzia che l'adempimento di cui al comma 9 surrichiamato non è necessario per i servizi di natura intellettuale, per le forniture senza posa in opera).**

Il concorrente sarà escluso se presenterà:

- NON presenterà il *file* fornito dalla Stazione Appaltante denominato “schema offerta”

- presenterà eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella presenta lettera d'invito e nelle "Condizioni Tecniche" (allegato "A");
- presenterà offerta che sia sottoposta a condizioni;
- presenterà offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni;
- presenterà offerta incompleta e/o parziale;
- con i propri comportamenti possa pregiudicare il principio di segretezza dell'offerta.

Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte, inoltre, in caso di non veridicità dei dati forniti con le auto certificazioni prodotte.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere a campione alle verifiche d'ufficio per le prestazioni di importo inferiore a €. 40.000,00 (art. 52, comma 1, Dlgs 36/2023).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico partecipante una dettagliata relazione da cui si evincano gli elementi che abbiano concorso a definire il prezzo offerto (art. 110, comma 2, Dlgs 36/2023). La stessa dovrà partitamente fare riferimento ad elementi essenziali di valutazione, quali:

- costo della manodopera rapportato ai tempi di lavorazione del singolo manufatto;
- costo delle materie prime;
- spese generali ed oneri finanziari;
- retribuzione oraria;
- soluzioni tecniche adottate;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui si dispone per effettuare la fornitura;
- spese per la sicurezza/salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro;
- spese di ammortamento delle attrezzature utilizzate e dei materiali di consumo;
- utile aziendale.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, **esclusivamente** per i contratti di appalto di **lavori o servizi** di importo inferiore alla soglia comunitaria, si procederà all'esclusione automatica degli O.E. che formuleranno un'offerta che presenti una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante il "METODO A" di calcolo, previsto nell'Allegato II.2, del D.Lgs 36/2023, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Inoltre le medie sono calcolate fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

4. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Si precisa che, a norma dell'art. 101, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, le carenze della documentazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, saranno ammesse al soccorso istruttorio. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla gara.

Inoltre, sempre a norma dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese complessivo (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

Il servizio/fornitura sarà aggiudicata sulla base dei criteri stabiliti conformemente agli articoli 108 e 110 del D. Lgs. 36/2023, previa verifica, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- o offerta conforme ai requisiti, alle condizioni ed ai criteri contenuti nel bando di gara;
- o offerta proviene da offerente non escluso ai sensi degli artt. da 94 a 98 D.Lgs. 36/2023 e che soddisfi i criteri di selezione fissati ai sensi dell'art. 100 al D.Lgs. 36/2023.

La presente indagine di mercato è da ritenersi a mero titolo conoscitivo, pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di **NON PROCEDERE** all'aggiudicazione qualora non vi sia la totale disponibilità finanziaria, ovvero nessuna offerta risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del bando.

L'apertura delle buste virtuali avverrà successivamente alla data ultima pervista per la presentazione delle offerte. Nella seduta verrà preliminarmente esaminata la documentazione amministrativa di cui alla busta virtuale "A" e successivamente, in esito al controllo, l'offerta economica, busta virtuale "B". La graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione al prezzo totale offerto per l'appalto. Dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Per le prestazioni di importo superiore a €. 40.000,00, dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione provvisoria e ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e, qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta (l'Operatore Economico aggiudicatario della commessa, è OBBLIGATO a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).

L'aggiudicazione diventerà efficace, una volta ultimata la fase di verifica del possesso dei requisiti ed accertata la concreta disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio, solo dopo specifico atto del Responsabile Unico del Progetto (aggiudicazione definitiva).

6. GARANZIA DEFINITIVA.

Successivamente all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, indispensabili per l'affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del D.Lgs 36/2023, deve essere **emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente**, e prevedere espressamente:

- *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
- *la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;*
- *l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

LA STAZIONE APPALTANTE PROVVEDERÀ ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA POLIZZA ASSICURATIVA, precisando che si dovrà fare riferimento al decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193, che ha approvato i relativi **schemi – tipo** per le garanzie fideiussorie ed in particolar modo quella riferita alla cauzione definitiva (articolo 117, comma 1).

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, qualora prevista, presentata a corredo dell'offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia nei limiti dell'importo massimo garantito, per eventuali maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, servizi, forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'esecutore.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandatarie in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Il contraente, ad avvenuto collaudo con esito positivo e ottemperato alla consegna dei materiali, dovrà presentare a questo Comando istanza in carta semplice per lo svincolo totale e definitivo del deposito cauzionale.

La garanzia cessa di valere effetto, secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del Dlgs 36/2023, solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. FORMULAZIONE ORDINATIVO DI SPESA - ATTO DI STIPULA Me.P.A.

Questo Comando, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 (C.A.D.) emetterà apposito atto di stipula firmato digitalmente dal Responsabile dell’Affidamento, inviandolo all’aggiudicatario utilizzando l’area “comunicazioni” della specifica RDO del MEPA, ovvero in caso di procedure fuori Mercato Elettronico, inviandolo a mezzo del sistema di posta certificata (PEC). Detto documento dovrà essere controfirmato digitalmente del legale rappresentante della Ditta e dovrà essere restituito unitamente al Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto, qualora presente, all’indirizzo di posta elettronica certificata di questa S.A. cofs@postacert.difesa.it e reinserito nell’area “comunicazioni” della specifica RDO del MEPA.

8. IMPOSTA DI BOLLO (art. 18 comma 10 e Allegato I.4).

L’imposta di bollo è a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovrà corrispondere *una tantum*, in proporzione al valore del contratto, l’importo previsto in conformità alla tabella di cui all’allegato I.4 del Codice:

- per prestazioni di importo inferiore a € 40.000: **ESENTE**;
- per prestazioni di importo da € 40.000 a importo inferiore a € 150.000: **€ 40,00**;
- per prestazioni di importo superiore a € 150.000: **€. 120,00**;

dovrà essere assolta al momento della stipula del contratto con le modalità telematiche di versamento previste dalla direttiva dell’Agenzia delle Entrate 240013/2013 del 28.06.2023, utilizzando il modello “F24 Versamenti con identificativi” (F24 ELIDE), il modello deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del codice identificativo gara (CIG) o in sua mancanza di altro identificativo univoco del contratto.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto).

10. ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI.

L’I.V.A., ove prevista, è a carico di questo Comando (Split Payment).

11. PREZZI.

È ammessa la revisione del prezzo d’appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO.

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

13. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE.

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

14. DIVIETO DI MODIFICHE DA PARTE DELL'ESECUTORE.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

15. VARIAZIONI ENTRO IL 20% (QUINTO D'OBBLIGO).

L'entità della fornitura, indicata nei bandi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO.

A norma dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni e può, su richiesta dell'appaltatore, essere elevato al 30% nei limiti delle risorse annuali stanziare. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal già menzionato comma 1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

17. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE DI SOSPENSIONE.

Qualora ricorrano circostanze particolari, non preventivate al momento della stipula, che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il RUP ovvero il Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (se nominato), può disporre la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni compilando uno specifico verbale di sospensione con l'intervento dell'esecutore. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista, o comunque superiore a sei mesi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, viene redatto il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa viene indicato il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

18. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del progetto ovvero il Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (se nominato), controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

19. TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITA'.

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- 2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

20. TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITA'.

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

21. LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA.

Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

22. ONERI RELATIVI ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

23. VALUTAZIONI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'.

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

24. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'.

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se i **beni/servizi** non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli *in toto* o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra **fornitura/servizio**.

In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione.

Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

25. CONTESTAZIONI ESECUTORE - VERIFICA DI CONFORMITA'.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

26. L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del progetto;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

27. INADEMPIMENTI E PENALITA'.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente bando e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, calcolate in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

28. INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

29. GARANZIA ED ASSISTENZA POST- VENDITA.

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 (due) anni dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita

la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

30. FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Le fatture relative alle prestazioni **dovranno essere emesse dopo specifica comunicazione** da parte della Stazione Appaltante, **dovranno riportare in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'allegato all'atto di stipula** e dovranno essere intestate a:

COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI Via di Centocelle, 301 00175 ROMA C.F. 97442830580 e riportare la descrizione analitica dei materiali forniti. L'approvvigionamento è finanziato con fondi messi a disposizione di questo Comando con le modalità e la procedura della gestione fondi in contabilità ordinaria.

L'attività di fatturazione dovrà essere posta in essere in ossequio a quanto disposto dal Decreto n. 53 del 03 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni in materia di emissione e ricevimento delle fatture elettroniche da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

CODICE IPA DI QUESTA STAZIONE APPALTANTE: **4WRJIB**.

Si precisa che nella fattura elettronica dovranno essere compilati i seguenti campi:

- ✓ nella voce (DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA) dovrà essere indicata la lettera "S" (**SCISSIONE DI PAGAMENTI**), riferimento normativo art.17 –ter DPR633/72 scissione pagamenti;
- ✓ **ESCLUSIVAMENTE** per le commesse con **IVA non imponibile** l'operatore economico dovrà inserire nel campo "Numero Bollo" la stringa "**DM-17-GIU-2014**".

Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della/delle fattura/e completa/e della prescritta documentazione dell'Impresa aggiudicataria o di ogni singola Impresa facente parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese in corso di validità e rilasciato per uso "liquidazione di fatture" **comunque non prima dell'accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali**, a mezzo accreditamento del corrispettivo su c/c bancario completo delle coordinate IBAN o postale, a scelta del creditore.

31. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Secondo quanto previsto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante disposizioni in materia di normativa antimafia, i soggetti economici di cui al comma 1 del predetto articolo (Legale Rappresentante dell'Impresa) sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (**AUTOCERTIFICAZIONI**).

32. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. cessione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo di fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- b. malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del contratto da parte del contraente;
- c. in caso di morte di qualcuno dei titolari, nelle imprese eventualmente raggruppate, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni quando l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- d. interruzione ingiustificata del servizio per qualsiasi motivo;
- e. nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- f. nel caso in cui, a seguito di accertamenti richiesti alla competente Agenzia Regionale delle Entrate, dovesse pervenire un certificato di non regolarità nel pagamento delle imposte e delle tasse a carico della società;
- g. mancata sottoscrizione patto di integrità;
- h. mancato rispetto, in ogni fase della procedura, delle clausole anticorruzione accettate all'atto della sottoscrizione del sopra citato Patto di Integrità.

- i. manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- j. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- k. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- l. cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- m. utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- n. inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ___ giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

34. RECESSO.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

35. ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023.

36. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, posta elettronica certificata (PEC). L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il RUP, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al RUP.

37. NORME REGOLATRICI.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente, la commessa si intende regolata:

- dalle clausole del contratto stipulato;
- dalle disposizioni dei capitolati tecnici (Allegato all'Atto di Stipula-Allegato A);
- da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti nel settore della Difesa (DLgs 208/2011; DPR 49/2013) nonché qualora non previsto, dalle norme regolatrici del Codice degli Appalti (DLgs 36/2023)
- dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dal relativo Regolamento e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

38. RESPONSABILITÀ

L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

39. LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

L'Appaltatrice dovrà possedere, al momento della stipula del contratto, tutte le autorizzazioni previste per l'espletamento di quanto richiesto con la presente.

40. RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

41. OBBLIGHI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO REACH

La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento (**AUTOCERTIFICAZIONI**).

42. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

GDPR (*General Data Protection Regulation*) è il nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali (Reg UE 2016/679) che è entrato in vigore il 25 maggio 2018 e contemporaneamente è stata abrogata la Direttiva 95/46 EU che ha dato origine al nostro Dlgs 196/2003 e alle altre corrispondenti normative privacy europee.

Il trattamento dei dati personali forniti o, comunque, acquisiti per tale fine, è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, con l'utilizzo di

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazioni a terzi in applicazione di specifiche disposizioni previste dalle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori e della connessa normativa. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

43. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

44. CONTATTI E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno essere effettuate utilizzando l'apposita posta del Mercato elettronico. Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

45. RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Forze Speciali – Ten. Col. com Angelo MAGLIO (PdC 06469126096).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
C.F. Angelo MAGLIO

(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)